

REGIONE EMILIA ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA N.000087

BOLOGNA 16/04/2004

OGGETTO: INFLUENZA AVIARIA MISURE DI CONTENIMENTO DELLA INFLUENZA AVIARIA DA STIPITI A BASSA PATOGENICITA' SUL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Prot. n. (VET/04/8414)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con ordinanza n. 226 del 20 agosto 2003 sono state adottate misure di contenimento dell'influenza aviaria da stipiti a bassa patogenicità sul territorio regionale e che tali misure sono state in parte modificate con l'ordinanza n. 14 del 27 gennaio 2004;
- la situazione epidemiologica nazionale si può considerare più favorevole in quanto da diversi mesi in Italia non si sono più verificati nuovi focolai di influenza aviaria;
- il Ministero della Salute ha emanato un provvedimento prot. n. 1120-22/01/2004-MIN-SALUTE-DGVA-DGVA-P I.8.01/108 del 22.01.04 "Modificazioni ed integrazioni al programma di vaccinazione per influenza aviaria. Nota Ministero della Salute n. 608/IA/514 del 13 febbraio 2003" che consente l'uscita dalla zona di vaccinazione di selvaggina e di volatili da allevamenti di svezzatori anche se diretti a fiere e mercati;

Considerata l'urgenza di modificare alcune misure attualmente in vigore in regione nei confronti dell'influenza aviaria, ed in particolare il divieto di introduzione di selvaggina dalle zone di vaccinazione per influenza aviaria e il divieto di introduzione da allevamenti di svezzatori posti nella stessa zona di vaccinazione verso fiere, mercati e concentramenti, essendo venute meno le condizioni che le avevano rese necessarie;

Ritenuto, per la ragioni espresse in precedenza, consentire l'introduzione di selvaggina dalle zone di vaccinazione per influenza aviaria nel rispetto delle condizioni fissate dal provvedimento del Ministero della Salute sopra richiamato;

Ritenuto inoltre necessario consentire l'introduzione di volatili provenienti da allevamenti di svezzatori situati in

zone di vaccinazione per influenza aviaria non solo verso allevamenti ma anche verso mercati, fiere e concentramenti;

Ritenuto che, sulla base della situazione epidemiologica nazionale più favorevole, sussistano le condizioni per revocare le ordinanze n. 226/2003 e n. 14/2004;

Ritenuto in proposito di emanare nuove misure di contenimento dell'influenza aviaria di cui trattasi, come dettagliatamente indicate nella parte dispositiva del presente atto;

Visti:

- il T.U.L.L.S.S approvato con R.D. n.1265/34;
- l'art. 32 della Legge 23/12/1978 n.833 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/54 n.320 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 218 del 2 giugno 1988 - Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- il D.M. n.298 del 20 luglio 1989, regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della Legge n.218 del 2 giugno 1988;
- il D.P.R. 15 novembre 1996, n.656 - Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali - Dott. Franco Rossi - ai sensi dell'art. 37, 4° comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità

ORDINA

Punto 1 - Misure sanitarie per il territorio regionale

In tutto il territorio regionale devono essere applicate le seguenti misure:

1. E' fatto divieto di introdurre nel territorio regionale volatili provenienti da aziende situate nelle zone di attenzione o protezione di altre Regioni. In deroga è permessa, a seguito di parere del Servizio Veterinario ricevente, l'introduzione di volatili destinati alla macellazione in macelli di questa Regione se provenienti da zone di attenzione nel rispetto dei requisiti indicati nella nota del Servizio Veterinario ed Igiene Alimenti di questa Regione prot n° ASS/02/43458 del 07/11/02 e alle seguenti condizioni:

- esecuzione, con esito favorevole, di una ispezione veterinaria ufficiale da effettuarsi nelle 48 ore precedenti il primo carico che deve essere ripetuta ogni due giorni, per i carichi successivi della stessa partita, fino allo svuotamento dell'allevamento;
- prelievo, da parte del veterinario ufficiale, di almeno 10 campioni di sangue, nei 5 giorni precedenti il carico e, laddove possibile in relazione alla taglia, di 10 tamponi tracheali nelle 48 ore precedenti il primo carico, per la ricerca dell'antigene virale. I campioni devono essere esaminati presso la sede dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Sezione Provinciale di Forlì.

Inoltre negli stabilimenti Agricola Trevalli (062M) di Reggio Emilia, A.A. Agricola Anzolese (035M) di Anzola Emilia - Bologna e Pollo del Campo (0142M) di Final di Rero (FE) sono permesse le introduzioni di volatili, provenienti dalle zone di protezione di questa e di altre Regioni, per l'immediata macellazione, alle condizioni sopra elencate e secondo quanto previsto dal DPR 17/12/97 n. 495, Allegato 1, capitolo VI, comma 31 punto C primo paragrafo, con il

rispetto delle norme di sicurezza atte ad evitare ogni possibile diffusione di malattia.

2. I titolari dei mangimifici e dei mezzi di trasporto devono garantire che il trasporto di mangime ad allevamenti avicoli sia effettuato con automezzi adeguatamente disinfettati prima e dopo ogni trasporto e che non vengano effettuati trasporti consecutivi per più allevamenti senza che siano eseguiti il completo lavaggio e disinfezione dell'automezzo. L'operazione sarà comprovata dalla compilazione del "Certificato di pulizia e disinfezione per i mezzi utilizzati per il trasporto di pollame e prodotti derivati" parte 1 dell'allegato I parte integrante della presente Ordinanza. Gli automezzi utilizzati per i trasporti in zone di restrizione ad eccezione della zona di vaccinazione non possono essere utilizzati per il trasporto in aziende regionali a meno che non siano trascorse 24 ore dall'ultimo trasporto e dalla disinfezione.
3. Il trasporto di animali delle specie sensibili e uova deve avvenire con automezzi lavati e disinfettati prima e dopo ogni trasporto, con lo stesso automezzo non devono essere effettuati carichi consecutivi in più allevamenti senza che siano stati eseguiti, tra un carico e l'altro, il lavaggio e la disinfezione dell'automezzo. I contenitori delle uova da cova o dei pulcini devono essere monouso, salvo specifiche e motivate autorizzazioni del Veterinario Ufficiale e deve essere garantita la rintracciabilità delle partite. Gli automezzi utilizzati per i trasporti in zone di restrizione, ad eccezione della zona di vaccinazione, non possono essere utilizzati per il trasporto in aziende regionali a meno che non siano trascorse 24 ore dall'ultimo trasporto e dalla disinfezione.
4. I proprietari degli automezzi per la raccolta di carcasse, cascami, pollina e rifiuti degli allevamenti garantiscono che gli automezzi siano adeguatamente disinfettati prima e dopo ogni trasporto e che non vengano effettuati trasporti consecutivi per più allevamenti delle specie sensibili, inoltre i cassoni o i contenitori devono essere opportunamente lavati e disinfettati ed utilizzati alternativamente in allevamenti di animali di specie sensibili e non. Gli automezzi utilizzati per i trasporti in zone di restrizione, ad eccezione della zona di

vaccinazione, non possono essere utilizzati per il trasporto in aziende regionali a meno che non siano trascorse 24 ore dall'ultimo trasporto e dalla disinfezione.

5. Negli impianti di produzione di esche da pesca è vietata l'introduzione di rifiuti di origine avicola provenienti dalle zone di restrizione ad eccezione della zona di vaccinazione.
6. La raccolta di avanzi e rifiuti di origine animale dai macelli di volatili deve avvenire con cassoni o contenitori che non vengano utilizzati per la raccolta in aziende che allevano animali delle specie sensibili ed i materiali devono essere destinati ad impianti che garantiscano il trattamento termico di sicurezza; gli automezzi devono essere lavati e disinfettati dopo ogni carico.
7. Negli allevamenti avicoli la raccolta di volatili di scarto e sottopeso durante il ciclo produttivo è vietata; il loro ritiro deve avvenire al termine del regolare ciclo di allevamento in concomitanza con il normale conferimento al macello.
8. I mezzi di trasporto, a comprova delle avvenute operazioni di lavaggio e disinfezione, devono circolare con l'apposito modello previsto dalle disposizioni del Ministero della Sanità prot. n. 600.6/24461/57N/483 del 11/02/2000, che si riporta in allegato I parte integrante della presente ordinanza. La parte 2 relativa alla certificazione veterinaria è obbligatoria per le disinfezioni eseguite nei macelli.
9. Negli allevamenti di galline ovaiole devono essere utilizzati per le uova contenitori lavati accuratamente e disinfettati, qualora vengano utilizzati contenitori in cartone, anche nel caso dei cartoni separatori, devono essere monouso.
10. I titolari di allevamenti di animali delle specie sensibili, con una consistenza di entità superiore ai 500 capi, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario competente per territorio il nominativo del veterinario addetto all'assistenza nel proprio allevamento comunicando successivamente l'eventuale variazione e a far pervenire,

con cadenza quindicinale, una sintetica relazione sullo stato sanitario dell'allevamento con particolare riferimento alla mortalità e agli eventuali trattamenti terapeutici praticati. Inoltre i titolari degli allevamenti delle specie sensibili con una consistenza di entità superiore ai 500 capi, ad eccezione degli allevamenti adibiti al commercio o per la prima fase di crescita (svezzamento) di animali destinati ad allevamenti rurali, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario competente per territorio l'introduzione di volatili nel proprio allevamento con almeno cinque giorni di anticipo.

11. I titolari di tutti gli allevamenti avicoli, rurali ed industriali, devono segnalare ai Servizi Veterinari competenti qualsiasi caso di malattia del pollame che possa ricondursi ad influenza aviaria, nonché qualsiasi caso di mortalità superiore alla norma non riferibile a cause accertate.

12. E' vietata l'immissione di selvaggina delle specie sensibili proveniente da allevamenti o territori soggetti a restrizioni; è, invece, consentita l'immissione di tale selvaggina proveniente da allevamenti o territori in zone di vaccinazione purchè non compresi in zone di protezione, sorveglianza, attenzione.

13. I titolari di allevamento di animali delle specie sensibili adibite al ricovero per il commercio o per la prima fase di crescita (svezzamento) di animali destinati ad allevamenti rurali devono garantire la separazione delle partite di animali introdotte e la tenuta di un registro di carico e scarico. In tali allevamenti da parte del servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio in 10 animali dell'allevamento dovranno essere eseguiti quindicinalmente controlli sierologici per la ricerca di anticorpi nei confronti dell'influenza aviaria, o nel caso si tratti di oche o anatre, controlli virologici dalle feci.

13. E' comunque vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili. La vendita di animali delle specie sensibili presso rivendite o negozi autorizzati è consentita solo se gli animali sono scortati da regolare modello 4 nel quale è indicata la provenienza. E' comunque vietata la vendita di animali provenienti da zone di restrizione, ad

eccezione della zona di vaccinazione e in ogni caso di animali vaccinati nei confronti

14. La vendita di volatili nei mercati è consentita solo a coloro che hanno un'autorizzazione per l'assegnazione di un posto fisso o comunque siano identificati mediante apposito tesserino che autorizza l'accesso al mercato e nel rispetto delle seguenti misure:

- i volatili non provengono da zone di restrizione ad eccezione della zona di vaccinazione e in ogni caso non sono stati vaccinati nei confronti dell'influenza aviaria;
- il responsabile dell'allevamento di provenienza tiene un registro di carico e scarico degli animali correttamente compilato;
- nei 10 giorni precedenti la movimentazione un campione di animali dell'allevamento è stato sottoposto con esito favorevole ad esami di laboratorio per verificare l'assenza della circolazione dell'infezione secondo il protocollo che predisposto dall'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia-Romagna e diffuso con nota del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti protocollo n. 1683 del 3.11.2003 "Influenza aviare - prelievi per invio animali al mercato" ed eventuali successive modifiche;
- gli animali sono accompagnati da regolare modello 4 e da un'attestazione del servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente relativa all'esito e alla data degli ultimi esami diagnostici eseguiti, qualora previsti come obbligatori dal protocollo richiamato al punto precedente; tale attestazione, che deve essere allegata in originale o in copia vidimata, ha una validità di 7 giorni dall'emissione;
- per quanto riguarda il pollame il trasporto dall'allevamento di provenienza al mercato deve avvenire senza che gli animali vengano in contatto con altri animali delle specie sensibili;

- per quanto riguarda il pollame da parte del titolare del posto al mercato deve essere fornito al servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per il mercato stesso un elenco scritto degli allevamenti di provenienza degli animali; tale comunicazione deve avvenire almeno due giorni prima dello svolgimento del mercato;
- da parte del titolare del posto al mercato deve essere tenuto un registro di carico scarico per tutte le specie.

15. Le fiere e altre manifestazioni che prevedono il concentramento di volatili sono autorizzate solo a condizione che i responsabili dell'organizzazione delle stesse comunichino al Servizio Veterinario competente per territorio, con almeno 10 giorni di anticipo, la data e il luogo di svolgimento della manifestazione e sia previsto l'obbligo del rispetto delle seguenti misure:

- i volatili non provengono da zone di restrizione ad eccezione della zona di vaccinazione e in ogni caso non sono stati vaccinati nei confronti dell'influenza aviaria;
- per polli, galline, faraone, tacchini, anatre, oche, quaglie, fagiani, pernici, selvaggina e per i ratiti l'allevamento di provenienza è sottoposto a controllo veterinario per influenza aviaria per verificare l'assenza della circolazione dell'infezione;
- gli animali sono accompagnati da regolare modello 4 che attesta la provenienza degli animali e, per le specie indicate al punto precedente, da un'attestazione del servizio veterinario dell'Azienda U.S.L. competente relativa all'esito e alla data degli esami diagnostici eseguiti; tale attestazione, che deve essere allegata in originale o in copia vidimata, ha una validità di 7 giorni dall'emissione.

Punto 2 - Sanzioni

Ai trasgressori delle norme previste dalla presente Ordinanza sono applicate le sanzioni disposte dall'art. 16, comma 1 del D.Lgs. 196/99.

Punto 3 - Disposizioni finali

1. Nei macelli avicoli presenti sul territorio regionale, i veterinari ispettori intensificano, a fini di monitoraggio, i prelievi di campioni di sangue per la ricerca di anticorpi nei confronti dei virus influenzali secondo le modalità sotto riportate:
 - volatili da carne (con esclusione delle partite già saggiate al momento del carico) prelievo su tutte le partite di 10 campioni di sangue.
2. I veterinari ufficiali, i veterinari aziendali, i trasportatori ed il personale al momento della entrata in allevamento devono rispettare scrupolosamente le norme di biosicurezza necessarie ad evitare ogni ulteriore diffusione del contagio.
3. Le misure previste dalla presente Ordinanza possono essere modificate con l'evolversi della situazione epidemiologica.

Punto 4 - Revoca ordinanze precedenti

Le ordinanze regionali n. 000226 del 20.08.03 e n. 14 del 27.01.2004 sono revocate.

Punto 5 - Competenze

I Sigg. Sindaci dei Comuni della Regione Emilia Romagna, i Direttori delle Aziende UU.SS.LL., i Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende UU.SS.LL., il personale di vigilanza previsto dall'art. 13 della Legge 4 maggio 1982, n. 19, nonché gli agenti della forza pubblica, sono incaricati, ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore e sarà pubblicata nel bollettino della Regione Emilia Romagna.

Vasco Errani

**CERTIFICATO DI PULIZIA E DISINFEZIONE PER I MEZZI UTILIZZATI
PER IL TRASPORTO DI POLLAME E PRODOTTI DERIVATI**

1. DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE/CONDUCENTE DEL MEZZO DI
TRASPORTO

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo
..... dichiara che :

(tipo/targa)

- il più recente scarico di pollame o dei loro prodotti si è svolto a :

Regione, Provincia, Luogo	Data (gg.mm.aa)	Ora (hh:mm)
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente		

- a seguito dello scarico, il veicolo è stato sottoposto a pulizia e disinfezione. La pulizia e la disinfezione hanno interessato tutti i comparti dell'automezzo, la rampa di carico/scarico, le ruote dell'automezzo e la cabina del conducente.

- La pulizia e la disinfezione si sono svolte:

Regione, Provincia, Luogo	Data (gg.mm.aa)	Ora (hh:mm)
Questa informazione deve essere fornita dall'operatore/conducente		

- il disinfettante utilizzato è stato

Data (gg.mm.aa)	Ora (hh:mm)	Nome dell'operatore /conducente in stampatello	Firma dell'operatore/ conducente

2. CERTIFICAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITA' SANITARIA COMPETENTE ALLA VERIFICA DEL TRASPORTO

Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara che (barrare una casella):

in data odierna ha verificato l'automezzo con targa e ne certifica la pulizia e la disinfezione dello stesso.

in data odierna ha verificato che da parte della ditta è stata adottata una procedura finalizzata a garantire l'effettuazione e l'efficacia delle operazioni di pulizia e disinfezione degli automezzi di trasporto dei volatili; tale procedura è stata validata e periodicamente controllata e verificata dal servizio veterinario.

Data (gg.mm.aa)	Luogo	Nome del referente della procedura	Firma del referente della procedura

Data (gg.mm.aa)	Luogo	Autorità competente	Firma del Veterinario Ufficiale
Timbro			Nome in stampatello
Il colore del timbro e della firma devono essere differenti dallo stampato			